

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista  
Andrea Gasparoni – Dottore commercialista

Aldo Fazzini - Consulente  
Liviù Galloni - Consulente aziendale

CIRCOLARE N. 2/2021

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **PREMESSA**

La Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178 del 30 dicembre 2020) ha introdotto importanti novità in ambito di agevolazioni fiscali per le imprese, in particolare viene previsto un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, potenziato rispetto a quello previsto per il 2020 (art. 1 co. 184 - 197 della L. 160/2019).

### **Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (art. 1, co. 1051-1063)**

La Legge di Stabilità per il 2021 riconosce un credito d'imposta differenziato in base alla tipologia di investimento ed al momento in cui lo stesso viene effettuato.

Possono beneficiare di tale agevolazione tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito.

Sono escluse le società sottoposte a liquidazione volontaria, procedure concorsuali e destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.Lgs 231/2001. Inoltre la fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Restano ancora esclusi dal credito d'imposta in oggetto, come per il periodo 2020, i seguenti beni:

- beni indicati all'art 164, comma 1 TUIR (mezzi di trasporto a motore);
- beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% (DM 31/12/1988);
- i fabbricati, le costruzioni ed i beni di cui all'allegato 3 Legge 208/2015;
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento di rifiuti.

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Sono previste tre tipologie di investimenti agevolabili:

## 1) Beni strumentali materiali e immateriali “ordinari”

Per le imprese e gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'Allegato A annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, (limite massimo di costi ammissibili pari a €2 milioni) e investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'Allegato B annesso alla medesima Legge n. 232 del 2016, (limite massimo di costi ammissibili pari a €1 milione), è riconosciuto un credito d'imposta pari al:

- 10% del costo d'acquisto, se l'investimento è effettuato tra il 16 novembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. La percentuale del beneficio aumenta al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile (art. 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81);
- 6% del costo se l'investimento è sostenuto tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%.

## 2) Beni strumentali materiali “4.0” – Allegato A della L. 232/2016

Per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'Allegato A della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, il credito di imposta è riconosciuto in misura distinta in base al periodo di effettuazione degli investimenti.

In particolare, se gli investimenti vengono effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo, il credito d'imposta è riconosciuto nelle seguenti misure:

- 50% del costo per investimenti fino a €2,5 milioni;
- 30% del costo per investimenti superiori a €2,5 milioni e fino a €10 milioni;
- 10% del costo per investimenti superiori a €10 milioni e fino a €20 milioni.

Se, invece, i suddetti investimenti vengono effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nelle seguenti misure:

- 40% del costo per investimenti fino a €2,5 milioni;
- 20% del costo per investimenti superiori a €2,5 milioni e fino a €10 milioni;
- 10% del costo per investimenti superiori a €10 milioni e fino a €20 milioni.

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

## 3) Beni immateriali “4.0” – Allegato B della L. 232/2016

Per le imprese che effettuano investimenti in beni di cui all'Allegato B della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € milioni.

### Irrelevanza fiscale dell'agevolazione

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;

### Fruizione dell'agevolazione

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (codice tributo "6935" relativamente al credito d'imposta per i beni "ordinari", "6936" per i beni materiali "4.0" e "6936" per i beni immateriali "4.0"; cfr. ris. Agenzia delle Entrate 13.1.2021 n. 3), senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
- spetta per i beni materiali e immateriali (sia "ordinari" che "4.0") in 3 quote annuali di pari importo;
- per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un'unica quota annuale;
- nel caso di investimenti in beni "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione.

### Cessione a titolo oneroso del bene oggetto del beneficio

Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione, o di avvenuta interconnessione, i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso, o destinati a strutture produttive estere, anche se appartenenti al beneficiario, il credito di imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Per tali fattispecie si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2018, art. 1, commi 35 e 36. Pertanto, se il bene viene ceduto a titolo oneroso, il credito di imposta non è soggetto a rideterminazione a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

## Documentazione

I soggetti che si avvalgono del credito di imposta sono tenuti ad alcuni adempimenti documentali. In generale, ai fini dei successivi controlli, occorre conservare, pena la revoca del beneficio, documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. In particolare:

- Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere "l'espreso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058" (art. 1 co. 1062 della L. 178/2020). Laddove, invece, siano state ricevute fatture in formato elettronico, l'acquirente potrà annotare sulla copia cartacea del documento, con "scritta indelebile", il riferimento normativo o, in alternativa, "realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso"; in questo caso, senza materializzare la fattura, il cessionario dovrebbe predisporre un altro documento, "da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa", che dovrebbe successivamente essere trasmesso al SdI (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 13/2018 e 14/2019).
- Perizi tecnica asseverata. In relazione agli investimenti nei beni di cui all'Allegato A e B della L. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica asseverata (non più "semplice" come per il precedente credito ex L. 160/2019) rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000.
- Viene altresì prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico con riferimento ai beni "Industria 4.0", le cui disposizioni attuative saranno oggetto di un prossimo DM. Tale comunicazione non costituisce condizione preventiva di accesso.

Di seguito, proponiamo una tabella che sintetizza le principali caratteristiche confrontate con la precedente misura ex. L. 160/2019

	<b>Credito d'imposta L. 160/2019</b>	<b>Credito d'imposta L.178/2020</b>
Soggetti beneficiari	Imprese Esercenti arti e professioni (solo beni "ordinari")	Imprese Esercenti arti e professioni (solo beni "ordinari")
Ambito temporale	Investimenti effettuati dal 1.1.2020 al 31.12.2020 (termine "lungo" 30.6.2021)	Investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022 (termine "lungo" 30.6.2023)
Ambito oggettivo	Sono agevolabili gli investimenti in nuovi beni strumentali: <ul style="list-style-type: none"><li>• materiali "ordinari";</li><li>• materiali "4.0";</li><li>• immateriali "4.0".</li></ul>	Sono agevolabili gli investimenti in nuovi beni strumentali: <ul style="list-style-type: none"><li>• materiali "ordinari";</li><li>• immateriali "ordinari";</li><li>• materiali "4.0";</li><li>• immateriali "4.0".</li></ul>

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Misura del credito d'imposta	Differenziata in relazione alla tipologia di investimenti	Differenziata in relazione alla tipologia di investimenti e al periodo di effettuazione, con un incremento delle aliquote e dei limiti massimi di costi ammissibili
Modalità di fruizione	<p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 (codici tributo "6932", "6933", "6934");</li><li>• spetta per i beni materiali (sia "ordinari" che "4.0") in 5 quote annuali di pari importo, mentre per i soli investimenti in beni immateriali in 3 quote annuali;</li><li>• nel caso degli investimenti in beni materiali "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.</li></ul>	<p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 (codici tributo "6935", "6936", "6937");</li><li>• spetta per i beni materiali e immateriali (sia "ordinari" che "4.0") in 3 quote annuali di pari importo;</li><li>• per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un'unica quota annuale;</li><li>• nel caso degli investimenti in beni "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione.</li></ul>

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Legnano, lì 15 gennaio 2021

Studio Giuliano